



Tribunale di Padova
SEZIONE LAVORO

R.G. n. 210/2022

Il Tribunale di Padova, in persona del giudice Dott. Francesco Perrone, all'esito della riserva assunta all'udienza del 14 giugno 2023, nel procedimento iscritto al R.G. n. 210/2022 promosso da:

ANDREA MURARI (MRRNDR63M19L781S), con l'Avv.to AMERICO
FRANCESCO

ricorrente

contro

CNR - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (80054330586), con l'Avv.to
CAPITELLI PAOLO

resistente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE
alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 TfUe

OGGETTO: applicazione della clausola 4, punto 1 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva e nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della direttiva e la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la sua trasposizione.

1. Procedimento principale.

1.1 Con ricorso tempestivamente depositato l'8 febbraio 2022 dinanzi al Tribunale di Padova il ricorrente, nato a Verona il 19 agosto 1963, ha domandato l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento, ai fini dell'anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti aumenti stipendiali, dell'intero periodo di lavoro



prestato a tempo determinato presso il C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), la condanna del C.N.R. al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato stipulati precedentemente alla sua assunzione a tempo indeterminato, la condanna del C.N.R. alla ricostituzione della propria carriera anche con riferimento alla fascia stipendiale conseguentemente dovuta, la condanna del C.N.R. a corrispondere le differenze retributive maturate e maturande, oltre accessori di legge, la condanna alla rifusione delle spese processuali.

1.2 Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, il C.N.R. è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati. Il C.N.R. ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità alla legge.

1.3 Nello specifico, il ricorrente ha stipulato i seguenti contratti di lavoro subordinato alle dipendenze del C.N.R.:

a) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 2.11.1993 al 31.3.1995 nella qualifica di Tecnologo III livello, stipulato ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

b) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dall'1.8.1995 all'1.8.2000 in qualità di Tecnologo III livello, stipulato ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

c) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 4.9.2000 al 31.12.2001 in qualità di Ricercatore III livello, stipulato ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Tale contratto si è risolto anticipatamente in seguito alla vincita di concorso pubblico;

d) contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dell'1.10.2001 in qualità di Ricercatore III livello, stipulato a seguito della vincita del concorso pubblico di cui al bando n. 310.2.87 presso l'Istituto Gas Ionizzati di Padova.



- 1.4 Non sono contestate in causa con sufficiente specificità le mansioni concretamente svolte dal ricorrente, così come dettagliatamente allegare in ricorso. Nemmeno è contestato in causa che esse corrispondono ai profili professionali rispettivamente del Tecnologo e del Ricercatore, descritti nell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171.
- 1.5 È pacifico in causa che, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, al ricorrente non è stata riconosciuta l'anzianità maturata per il lavoro prestato alle dipendenze dell'Ente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in data anteriore alla scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (10.7.2001).
- 1.6 Il ricorrente, quindi, ha domandato in giudizio che il servizio prestato dal 2.11.1993 al 31.3.1995, dall'1.8.1995 all'1.8.2000, dal 4.9.2000 al 30.9.2001 in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sia riconosciuto al fine della maturazione della relativa anzianità di servizio e delle conseguenti ricadute retributive per il periodo successivo alla regolarizzazione.
- 1.7 Il C.N.R., costituitosi in giudizio, domanda il rigetto dell'azione opponendo in primo luogo l'irretroattività della direttiva 1999/70/CE, in secondo luogo l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive del ricorrente, in terzo luogo l'esistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento differenziato, compresa la ritenuta non comparabilità rispetto alle mansioni svolte dai lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di Tecnologi e Ricercatori.
- 1.8 Ai fini del presente rinvio pregiudiziale, assume rilevanza la sola questione relativa all'ambito di applicazione *ratione temporis* della direttiva 1999/70/CE, in vigore dal 10.7.1999.

2. Diritto nazionale.

- 2.1. L'art. 6 (Principio di non discriminazione) del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in vigore dal 24.10.2001, emanato in attuazione della direttiva 1999/70/CE



relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, stabilisce:

«1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine».

2.2. L'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella formulazione in vigore all'epoca dei fatti, stabilisce:

«Personale a contratto degli enti di ricerca. Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni. In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma è consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato».

2.3. L'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, al paragrafo "Profili professionali", stabilisce:

«III livello professionale-RICERCATORE. Attitudine comprovata da elementi oggettivi, a determinare avanzamenti nelle conoscenze nello specifico settore. Modalità di accesso: Concorso pubblico nazionale per titoli ed esami; Titolo di studio richiesto: diploma di laurea; Esperienza di lavoro di almeno due anni post-laurea in attività di ricerca acquisita attraverso borse di studio, dottorati di ricerca o da altri canali equivalenti di formazione; Conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.

(Omissis)

III livello professionale-TECNOLOGO. Capacità acquisita di svolgere compiti di revisione di analisi, di collaborazione tecnica correlata ad attività tecnologiche e/o



di svolgere attività professionale nelle strutture dell'Ente e di svolgere compiti di revisioni di analisi. Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo, ove richiesto, per le funzioni da svolgere; conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta».

3. Diritto dell'Unione europea.

3.1. L'art. 21 (Non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce:

«1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. (*Omissis*)».

3.2. La clausola 4 (Principio di non discriminazione) della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato stabilisce:

«1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

(*Omissis*)».

4. La questione interpretativa rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 TfUe.

4.1. Questo Tribunale intende sollevare la seguente questione pregiudiziale sulla corretta interpretazione della clausola 4, punto 1 della direttiva 1999/70/CE del



Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato:

- se essa debba trovare applicazione *ratione temporis* ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato costituiti e conclusi per scadenza del termine contrattuale in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE (10.7.1999);
- se essa debba trovare applicazione *ratione temporis* ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato costituiti in forza di contratto individuale di lavoro stipulato in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE (10.7.1999) e conclusi per scadenza del termine contrattuale in data compresa tra l'entrata in vigore della direttiva e la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la sua trasposizione (10.7.2001);
- se essa debba trovare applicazione *ratione temporis* ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato costituiti in forza di contratto individuale di lavoro stipulato nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE (10.7.1999) e la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la sua trasposizione (10.7.2001), e conclusi per scadenza del termine contrattuale successivamente quest'ultima data.

4.2. Nel caso di specie:

- il rapporto di lavoro decorso dal 2.11.1993 al 31.3.1995 ha avuto integrale svolgimento e conclusione anteriormente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE;
- il rapporto di lavoro decorso dall'1.8.1995 all'1.8.2000 è sorto in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE e si è concluso per scadenza del termine contrattuale in data compresa tra l'entrata in vigore della direttiva e la scadenza del termine di trasposizione;
- il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato decorso dal 4.9.2000 al 30.9.2001, data della risoluzione anticipata seguita alla vincita di concorso pubblico, è sorto e ha avuto svolgimento pressoché integrale nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE e la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione della direttiva.



- La direttiva 1999/70/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in vigore dal 24.10.2001, vale a dire alcuni mesi dopo la scadenza del termine di trasposizione stabilito dalla direttiva.
- 4.3. Deve essere precisato altresì che i contratti di lavoro a termine dedotti in giudizio non costituiscono “proroga” di un originario rapporto di lavoro a termine, bensì atti di costituzione *ex novo* di successivi rapporti di lavoro a termine tra loro autonomi.
- 4.4. È comunque pacifico in causa che per il personale dipendente assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 36 della legge n. 70/1975 i relativi periodi di lavoro prestato a termine restano irrilevanti ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio complessivamente maturata, anche in ipotesi di successiva stabilizzazione, a differenza di quanto avviene, a parità di mansioni, per il personale assunto sin dall'origine a tempo indeterminato.
- 4.5. Tanto premesso, in merito all'applicazione *ratione temporis* della clausola 4, punto 1 della direttiva 1999/70/CE, si sono formate, nella giurisprudenza nazionale, molteplici opzioni interpretative, le quali possono essere ricondotte a due diversi orientamenti fondamentali.
- 4.6. Secondo un primo orientamento, parte della giurisprudenza di merito (a solo titolo d'esempio: sentenza Tribunale di Padova n. 321 del 17 maggio 2016, pubblicata il medesimo giorno; Corte d'Appello di Venezia n. 887 del 10 novembre 2022, pubblicata il 20 febbraio 2018; Corte d'Appello di L'Aquila n. 507/2019, pubblicata il 4 luglio 2019; Corte d'Appello di Bari n. 396/2017, pubblicata il 22 marzo 2017) e la più risalente giurisprudenza di legittimità (v. *ex multis* sentenza Corte di Cassazione, n. 22552 del 18 ottobre 2016, pubblicata il 7 novembre 2016), hanno inteso il principio d'irretroattività del diritto dell'Unione nel senso che le norme di diritto sostanziale possono e devono trovare applicazione esclusivamente alle situazioni di fatto sorte a partire dalla loro entrata in vigore, a meno che non sia lo stesso diritto dell'Unione a stabilirne la portata retroattiva. Sulla scorta di tale opzione interpretativa, la tradizionale giurisprudenza nazionale ha escluso che il



principio di non discriminazione enunciato dalla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE valga a coprire i rapporti di lavoro a termine che abbiano avuto integrale compimento anteriormente al termine impartito agli Stati membri per la trasposizione della direttiva. Tale approccio interpretativo ha trovato diffusa applicazione nel vastissimo contenzioso instauratosi nei confronti non solo del C.N.R., ma anche del Ministero dell'Istruzione in vicende *in parte qua* analoghe (v. la già citata sentenza della Corte di cassazione n. 22552/2016, pronunciata proprio in materia di riconoscimento dell'anzianità professionale rivendicata da personale scolastico docente e amministrativo).

- 4.7. Un secondo più recente orientamento, che sembra essersi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ritiene computabili, ai fini del calcolo dell'anzianità complessiva del lavoratore assunto a tempo indeterminato, anche i periodi di lavoro a termine che si collochino temporalmente in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE in quanto definitivamente conclusi per scadenza del termine contrattuale in data anteriore al 10.7.1999.
- 4.8. Tale principio di diritto è stato affermato dalla Corte di cassazione in una serie di recenti decisioni. Nella sentenza n. 15231 dell'11 febbraio 2020 (pubblicata il 16 luglio 2020), riguardante il caso di un lavoratore dipendente del C.N.R. che pretendeva di far valere ai fini del computo dell'anzianità professionale maturata successivamente alla stabilizzazione una serie di contratti a termine risalenti a periodi di gran lunga antecedenti l'entrata in vigore della normativa comunitaria, la Corte ha posto a fondamento della propria decisione il principio interpretativo, consolidato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui una nuova norma si applica, salvo deroghe, immediatamente agli «effetti futuri» delle situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge (sentenze 10 giugno 2010, *INPS*, C-395/08 e C-396/08, § 53; 12 settembre 2013, C-614/11, *Kuso*, 25; 14 aprile 1970, *Brock*, C-68/69, § 7; 10 luglio 1986, *Licata/CES*, C-270/84, § 31; 18 aprile 2002, *Duchon*, C-290/00, § 21; 11 dicembre 2008, *Commissione/Freistaat Sachsen*, C-334/07, § 43; 22 dicembre 2008, *Centeno Mediavilla e a./Commissione*, C-443/07, § 61). La Corte di cassazione ha



affermato, sulla scorta di tale giurisprudenza, che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, deve essere intesa nel senso che essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10.7.2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto *ab origine* a tempo indeterminato, «anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente alla data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva [...]». Devono quindi essere presi in considerazione, ai fini dell'anzianità, anche i rapporti di lavoro a termine che abbiano trovato completo esaurimento in data anteriore all'entrata in vigore della direttiva.

- 4.9. Su identico principio di diritto trova fondamento la sentenza Corte di Cassazione n. 33226 del 19 ottobre 2022 (pubblicata il 10 novembre 2022) la quale, pronunciandosi su un'analogo domanda azionata nei confronti del C.N.R. (anche in questo caso la ricorrente pretendeva di far valere contratti a termine risalenti a periodi di gran lunga antecedenti l'entrata in vigore della normativa comunitaria), ha esplicitamente richiamato *per relationem* le argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza n. 15231/2020.
- 4.10. Il medesimo principio di diritto è stato affermato anche nella sentenza n. 31149 del 28 novembre 2019, pubblicata il 28 novembre 2019, con cui la Corte di cassazione si è pronunciata sul caso di un dipendente del Ministero dell'Istruzione che domandava il riconoscimento di 10 anni di servizio preruolo svolto a tempo determinato a partire dall'anno scolastico 1986/1987 (v., nello stesso senso, sentenza della Corte di cassazione n. 16096 dell'8 aprile 2021, pubblicata il 9 giugno 2021).
- 4.11. Recentemente, hanno aderito a tale orientamento anche talune Corti d'Appello, quali la Corte d'Appello di Napoli (sentenze n. 95 del 2022 e n. 1292/2022) e la Corte d'Appello di Venezia (sentenza n. 636 del 10 novembre 2022, pubblicata il 10 febbraio 2023, la quale fa *overruling* rispetto all'opposto orientamento sino a quel momento seguito).



5. Punto di vista del giudice rimettente.

- 5.1. Il giudice rimettente ritiene che il consolidato principio affermato dalla Corte di giustizia, secondo cui la nuova norma di diritto dell'Unione si applica immediatamente agli «effetti futuri» di una situazione creatasi quando era in vigore la norma precedente, deve essere interpretato nel senso fatto proprio dal primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra enunciati.
- 5.2. A giudizio di questo giudice, la giurisprudenza della Corte Giustizia, ove afferma che la norma sopravvenuta trova applicazione agli «effetti futuri», intende riferirsi, in linea di principio, alle sole situazioni di fatto sorte in un tempo antecedente l'entrata in vigore della nuova norma di diritto dell'Unione le quali si protraggano, in sostanziale continuità, anche nel tempo successivo, non invece alle situazioni che siano sorte e completamente esaurite prima che la norma sopravvenuta entrasse in vigore.
- 5.3. Tale conclusione è coerente con i vincoli imposti dai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, i quali escludono che le norme eurounitarie sostanziali siano applicabili, in via retroattiva, a rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore, a meno che dal loro testo, dalla loro *ratio* o dalla loro struttura risulti chiaramente che va loro attribuita tale efficacia (CgUe, sentenze 25 febbraio 2021, *Caisse pour l'avenir des enfants*, C-129/20, § 31; 29 gennaio 2002, *Pokrzepowicz-Meyer*, C-162/00, §§ 49-50; 26 marzo 2015, *Commissione/Moravia Gas Storage*, C-596/13, §§ 32 e 33; 7 novembre 2013, *Gemeinde Altrip e a.*, C-72/12, punto 22; 12 novembre 1981, *Meridionale Industria Salumi e a.*, da 212/80 a 217/80, § 9; 23 febbraio 2006, *Molenbergnatie*, C-201/04, § 31; 10 febbraio 1982, *Bout*, C-21/81, § 13; 15 luglio 1993, *GruSa Fleisch*, C-34/92, § 22).
- 5.4. Questo giudice ritiene che una tale lettura sia ricavabile dagli stessi precedenti giurisprudenziali europei che la Corte di cassazione ha posto a fondamento delle sentenze n. 31149/2019, n. 15231/2020, n. 16096/2021 e n. 33226/2022.
- 5.5. In effetti, a ben vedere, nella sentenza *Licata/CES* la Corte di giustizia ha



ritenuto che l'atto normativo sopravvenuto (la decisione del Presidente del CES del 7 maggio 1984), nell'introdurre una causa di decadenza dal rapporto di mandato quale membro del Comitato del personale CES, fosse abilitato a produrre «effetti futuri» rispetto a un rapporto sorto anteriormente alla sua entrata in vigore in ragione del determinante rilievo che detto rapporto era in corso di svolgimento al tempo della sopravvenienza della norma nuova (CgUe, 10 luglio 1986, *Licata/CES*, C-270/84, § 31).

- 5.6. Analogamente, in una decisione pronunciata in materia di reviviscenza dei diritti d'autore, la Corte ha ritenuto il diritto nazionale compatibile con il diritto europeo proprio perché, in quel caso, doveva essere considerata «non del tutto esaurita», e quindi ancora in corso di svolgimento, la situazione di fatto di chi, alla data di entrata in vigore della direttiva 93/98/CEE, avesse già fabbricato supporti sonori, ma senza aver ancora provveduto a commercializzarli e smerciarli (CgUe, 29 giugno 1999, *Butterfly Music*, C-60/98, § 24).
- 5.7. Nello stesso senso, nella sentenza *Brock* la Corte ha valorizzato la continuità del rapporto giuridico previdenziale il quale, instauratosi a partire dal 1° dicembre 1958, era regolarmente in corso di svolgimento nel successivo momento in cui il regolamento n. 130/63 è entrato in vigore, e proprio in ragione di tale decisivo presupposto ha ritenuto che la situazione progressiva potesse rilevare ai fini del riconoscimento dei suoi «effetti futuri» (CgUe, *Brock*, 14 aprile 1970, C-68-69, §§ 6-9).
- 5.8. Anche la sentenza *Pokrzeptowicz-Meyer* ha affermato l'applicabilità dell'Accordo di associazione del 16 dicembre 1991 agli «effetti futuri» prodotti da un rapporto di lavoro a tempo determinato sorto prima dell'entrata in vigore dell'Accordo in ragione del fatto che esso si era protratto anche successivamente, senza soluzione di continuità, sino alla scadenza del termine di durata fissato nel contratto.
- 5.9. Così, nella sentenza *Kuso* la Corte ha affermato l'applicabilità della direttiva 76/207 sulla parità di trattamento fra uomini e donne sul lavoro, poi modificata dalla direttiva 2002/73/CE, agli «effetti futuri» del rapporto di lavoro oggetto di causa - il quale era stato costituito a tempo indeterminato nel 1967, e poi



convertito a termine del 1980 - proprio perché in corso di svolgimento nel momento della sua entrata in vigore (è invece inconferente, ai fini che qui interessano, l'ulteriore e diversa questione trattata nella sentenza relativa al modo in cui gli effetti dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione, avvenuta il 1° gennaio 1995, vincolano ai Trattati istitutivi i nuovi Stati membri, anche tenuto conto, in quel particolare caso, che l'allegato XV dell'Atto di adesione concerneva espressamente la direttiva 76/207: v. CgUe, *Kuso*, §§ 25-31, nonché la sentenza del 2 ottobre 1997, *Saldanha e MTS*, C-122/96, § 13).

5.10. Analogamente, nella sentenza *Pantuso* la Corte di giustizia ha affermato che l'obbligo di assicurare una remunerazione adeguata a copertura dei periodi di formazione come medico specializzando, introdotto dall'art. 16 della direttiva 82/76 (che ha modificato *in parte qua* la direttiva 75/363), deve trovare applicazione rispetto ai soli periodi di formazione professionale, iniziati prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 82/76, i quali siano proseguiti successivamente a questa data (CgUe, 24 gennaio 2018, *Pantuso e altri*, C-616/16 e C-617/16, § 37).

5.11. Facendo applicazione della medesima logica interpretativa, ma pervenendo stavolta a un'opposta conclusione, nella sentenza *Centeno Mediavilla e a./Commissione* la Corte, muovendo dal rilievo per cui essere vincitori di un concorso per la posizione di «funzionario delle Comunità europee» non comporta la spettanza di un diritto quesito alla successiva nomina (ravvisandovi semmai una mera «possibilità di essere nominati funzionari»), ha escluso ogni possibilità di riconoscimento degli «effetti futuri» dell'idoneità conseguita in data antecedente alla modifica normativa sopravvenuta (CgUe, *Centeno Mediavilla e a./Commissione*, § 64). La Corte, in questo caso, avendo escluso che conseguimento dell'idoneità e successiva procedura di nomina costituissero un'unitaria situazione di fatto continuativamente in corso nel momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, ha confermato, *a contrario*, che il principio d'irretroattività preclude il riconoscimento di «effetti futuri» relativamente a situazioni che si siano integralmente esaurite in data antecedente l'entrata in vigore della nuova norma.



5.12. Infine, nella sentenza *Commissione/Freistaat Sachsen* – che invero si riferisce a un’ipotesi particolarissima di operatività degli «effetti futuri» in un caso riguardante il funzionamento del dispositivo comunitario di vigilanza preventiva sugli aiuti di Stato – la Corte di giustizia, muovendo dal decisivo assunto che la notifica di un aiuto di Stato o di un regime di aiuti progettati «non dà origine a una situazione giuridica consolidata», ha statuito che la Commissione, nel formulare il proprio giudizio di compatibilità con le regole del mercato comune, correttamente avesse fatto applicazione dei criteri stabiliti dalle norme *medio tempore* introdotte dal sopravvenuto regolamento n. 659/1999, e correttamente avesse tenuto conto degli elementi di fatto esistenti nel momento in cui la decisione è stata assunta (CgUe, *Commissione/Freistaat Sachsen*, §§ 33, 53). Anche in questo caso, ai limitati fini che interessano in questa sede, la Corte ha ribadito che il principio d’irretroattività del diritto dell’Unione impedisce che possa essere dato riconoscimento agli «effetti futuri» di situazioni di fatto che siano definitivamente esaurite nel passato.

5.13. La giurisprudenza della Corte di giustizia poi distingue l’ipotesi particolare in cui la norma sopravvenuta sia contenuta in una direttiva, la quale per natura è soggetta a recepimento da parte degli Stati membri dell’Unione. In tal caso, è la data di scadenza del termine fissato per la sua trasposizione a valere quale riferimento cronologico di discriminazione per la verifica se vi sia continuità di una situazione in corso ovvero rottura tra situazioni di fatto non continuative, sul presupposto che soltanto a partire da tale momento la direttiva può essere fatta valere con effetto diretto nei confronti delle autorità dello Stato membro rimasto inadempiente (CgUe, *Gavieiro Torres*, § 90).

5.14. Così, nella sentenza *INPS*, in materia di calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, la Corte ha affermato che le disposizioni della direttiva 97/81 si applicano anche ai periodi di attività lavorativa anteriori alla scadenza del termine di trasposizione, proprio in ragione della ravvisata continuità del rapporto giuridico previdenziale sorto anteriormente a tale data e protrattosi nel tempo successivo (CgUe, *INPS*, §§ 52-55).



5.15. Facendo applicazione della medesima logica interpretativa, nella sentenza *Volvo* la Corte di giustizia è giunta invece a escludere l'applicabilità della norma sopravvenuta (la presunzione relativa di danno derivante da cartello introdotta all'art. 17, § 2 della direttiva 2014/104/UE) alla domanda di risarcimento danni la quale, sebbene proposta dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali che hanno tardivamente recepito detta direttiva nel diritto nazionale spagnolo, deduceva una violazione del diritto della concorrenza cessata prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva (CgUe, 22 giugno 2022, *Volvo*, C-267/20, §§ 99-104). Anche in questo caso, evidentemente, la Corte ha ritenuto precluso il riconoscimento degli «effetti futuri» di una situazione integralmente esaurita anteriormente all'entrata in vigore (o alla scadenza del termine di recepimento) della direttiva.

5.16. Tanto premesso, questo giudice ritiene che clausola 4, punto 1 della direttiva 1999/70/CE, interpretata alla luce della giurisprudenza elaborata dalla Corte di giustizia in tema d'irretroattività del diritto dell'Unione e di applicabilità di una norma sopravvenuta agli «effetti futuri» di situazioni createsi nel passato, debba essere intesa nel senso che essa non vale a coprire rapporti di lavoro a termine quali quelli intercorsi tra le parti in causa dal 2.11.1993 al 31.3.1995 e dall'1.8.1995 all'1.8.2000, in quanto ciascuno di essi ha trovato integrale esaurimento in data antecedente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva.

5.17. Per contro, essa vale a coprire rapporti di lavoro a termine quali quello che ha avuto svolgimento dal 4.9.2000 al 30.9.2001, in quanto in corso di svolgimento alla data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, ai sensi dell'articolo 267 TfUe, rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

se la clausola 4, punto 1 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato:



- debba trovare applicazione *ratione temporis* ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato costituiti e conclusi per scadenza del termine contrattuale in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE (10.7.1999);
- se essa debba trovare applicazione *ratione temporis* ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato costituiti in forza di contratto individuale di lavoro stipulato in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE (10.7.1999) e conclusi per scadenza del termine contrattuale in data compresa tra l'entrata in vigore della direttiva e la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la sua trasposizione (10.7.2001);
- se essa debba trovare applicazione *ratione temporis* ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato costituiti in forza di contratto individuale di lavoro stipulato nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE (10.7.1999) e la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la sua trasposizione (10.7.2001), e conclusi per scadenza del termine contrattuale successivamente quest'ultima data;

sospende

il procedimento principale fino alla decisione della Corte di giustizia;

rimette

gli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi degli artt. 267 TFUE;

dispone

- che la Cancelleria trasmetta copia della presente ordinanza e del fascicolo di causa alla Cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea, anche mediante posta elettronica.

Padova, 22 giugno 2023

Il Giudice Dott. Francesco Perrone

